



**Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231**

**PARTE SPECIFICA "B"
DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

AEPI INDUSTRIE S.R.L.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231
PARTE SPECIFICA "B"
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 21/12/2015

Tabella Edizioni e revisioni

Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione
1	0	20/10/2014	Prima emissione	21/12/2015

INDICE

PARTE SPECIFICA "B" DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	3
B.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)	4
<i>B.1.1 Art. 25-bis.1 D.Lgs.231/01</i>	<i>4</i>
<i>B.1.2 I delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>4</i>
B.2 AREE A RISCHIO	11
B.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA	12
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	12
B.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	14
<i>B.5.1 Responsabile interno.....</i>	<i>14</i>
<i>B.5.2 Principi procedurali specifici</i>	<i>14</i>
<i>B.5.3 Contratti.....</i>	<i>16</i>
B.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
B.7 ALLEGATI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**PARTE SPECIFICA “B”
DELITTI CONTRO
L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

B.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Delitti contro l'industria e il commercio indicati all'art. 25-bis.1 del Decreto.

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01 è stato aggiunto dall'art. 15 n. 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

B.1.1 Art. 25-bis.1 D.Lgs.231/01

L'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", dispone che:

"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

B.1.2 I delitti contro l'industria e il commercio

Il testo delle norme cui l'art. 25-bis.1 rinvia, accompagnato da una sintetica illustrazione del reato, è riportato di seguito.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Il reato è qualificabile come "comune", dal momento che chiunque può divenire soggetto attivo del delitto. La norma contiene una clausola di specialità finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di reati più gravi.

La figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.

Secondo l'interpretazione dominante, la norma protegge tutti i tipi di attività di impresa che rispettano i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Si precisa che:

- la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza;
- il delitto è a dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto - mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale -, anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Si tratta di un reato "proprio", in quanto il soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, quindi un imprenditore.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, pre-

suppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Si precisa che:

- la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c.1;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non aderiscono al *pactum sceleris*, e che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Si tratta, peraltro, di una fattispecie con evento di danno: affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti “il nocumento all'industria nazionale”, ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito.

Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.. Infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Quanto ai “nomi”, per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all’industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato “proprio”, in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un’attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all’onestà e alla correttezza degli scambi.

Si precisa che:

- la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un’altra (*aliud pro alio*), ovvero in una *res* diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità.

All’uopo, si intende per:

- origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
- provenienza: l’indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
- qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
- quantità: il dato ponderale o numerico della merce;
- la condotta di “consegna” si realizza anche nei sistemi di vendita cd. “self service” in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico;
- il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l’agente.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

L'individuazione del soggetto attivo si ricava, *per relationem*, dall'art. 515 c.p. sulla “Frode nell'esercizio in commercio”. Infatti, sebbene la norma si riferisca a “chiunque” realizzi una delle condotte descritte, il reato potrebbe essere qualificato come “proprio”, poiché compiuto da colui il quale esercita (anche di fatto) un'attività commerciale.

Quanto alla condotta, con l'espressione “porre in vendita” si intende uno scambio di beni a titolo oneroso, mentre con l'espressione “mettere in circolazione” si intende l'attività generica di chi pone in contatto la merce con il pubblico, anche gratuitamente.

Si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle vendite o distribuzioni di sostanze alimentari in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza del carattere non genuino del prodotto e dalla volontà di presentarlo come genuino;
- il reato di “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 515 c.p. poiché consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” di cui all'art. 474 c.p. .

La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge.

Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni illegittimamente utilizzati risultino equivoci. Ai fini della configurabilità della fatti-

specie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di indurre in errore il consumatore in ordine all'esatta provenienza del bene commercializzato.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

In via generale, si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito *ex novo* la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517 ter, comma 1, c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti rispetto ai quali sussiste un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.

Si precisa che:

- la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, ossia dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Peraltro, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

Il comma 2 sanziona condotte di vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti di cui al comma 1.

Si precisa che:

- in mancanza di un'indicazione espressa, per i reati di cui al comma 2 è prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

Quanto alla differenza tra il reato previsto dall'art. 473 c.p. e quello in esame, si evidenzia che il primo ricomprende casi riconducibili ad ipotesi di falso, di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (uso senza il consenso del diritto, come ad es. il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza); la fattispecie prevista dall'art 517-ter c.p. è destinata, invece, a reprimere penalmente le violazioni, orizzontali o verticali, di contratti leciti – un uso cioè oltre il consenso - (si pensi a contratti nei casi non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto anti-trust, e cioè di tutti quei patti che non hanno l'effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc.).

Art. 517-*quater* c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente.

Si precisa che:

- le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'artt. 473 c.p. cui si rinvia;
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio).

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree ritenute più specificatamente a rischio per AEPI INDUSTRIE, ai fini della presente Parte Specifica "B" del Modello, sono le seguenti:

- 1) Gestione vendite
- 2) Gestione acquisti
- 3) Gestione della rete di distribuzione
- 4) Supervisione attività commerciale
- 5) Supervisione attività approvvigionamento
- 6) Collaudo
- 7) Gestione scorte magazzino
- 8) Gestione e verifica qualità lavori in esecuzione
- 9) Realizzazione di documenti di presentazione societaria, di informazione tecnica e/o promo-pubblicitaria relativa ai prodotti
- 10) Gestione sito web
- 11) Selezione e qualifica dei fornitori
- 12) Gestione e qualificazione di partner commerciali.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio Delitti contro l'industria e commercio, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEPI – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti contro l’industria e il commercio.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “ODV”) e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione relativa alla qualificazione, selezione e verifica delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto che possa intrattenere rapporti con la Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25-bis.1 del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire, impedendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- h) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;

- che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di AEPI con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo B.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di AEPI INDUSTRIE, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

B.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

B.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo B.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte del Presidente della Società o di un dirigente da questi incaricato, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

B.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2) - i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-bis.1 del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati) sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

In particolare, è vietato:

- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;
- introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
- realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

Per l'attuazione delle regole e dei divieti indicati in precedenza si deve:

- implementare un albo dei fornitori e delle procedure di qualifica dei fornitori che tengano conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità;
- prevedere nei contratti d'acquisto specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;

- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;
- implementare delle procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- implementare delle procedure di controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle specifiche dichiarate o pattuite con il cliente ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, richiesti;
- implementare delle procedure di gestione delle anomalie e delle non conformità che prevedano la segregazione/riparazione del prodotto non conforme e l'eventuale accettazione in deroga/in concessione da parte del cliente;
- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitor;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti basati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'iniziativa economica altrui;
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti fondati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto del libero esercizio industriale e commerciale altrui;
- prevedere nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali la verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema;

B.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

B.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Delitti di cui all'art. 25-

bis.1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di AEPI INDUSTRIE eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da AEPI INDUSTRIE tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

AEPI INDUSTRIE istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo B.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.